



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci

Alla udienza del 15/09/2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **38681/2013** R.G. promossa da:

, parte ricorrente, elettivamente domiciliato in
presso lo studio dell'avv.

rappresenta e difende per procura estesa in calce al ricorso

Contro

, in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente, elettivamente
domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv.

che la rappresenta e difende, disgiuntamente e congiuntamente all'avv. Maddalena
Boffoli, per procura estesa a margine della memoria di costituzione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11.11.2013, conveniva innanzi al
Tribunale di Roma, sez. lavoro, la società , rappresentando: di aver lavorato
alle dipendenze della convenuta a partire dal 1990; di essere stato inizialmente
inquadrato nell'area professionale 2 del CCNL autoferrotranvieri al parametro 158, come
conducente di linea; che nel 1999, in seguito ad un concorso interno, era transitato
nell'organico del personale ispettivo, parametro 193, con mansioni di sorveglianza e
gestione del personale di guida; che nel dicembre del 2008 era stato promosso al



parametro 210 per svolgere attività di “*coordinatore di esercizio*”, ossia per coordinare gli operatori di trasporto con margine di discrezionalità e di iniziativa; che, nel febbraio del 2010 e fino all'11 ottobre 2011, aveva svolto funzioni di “*capo unità organizzativa*” corrispondenti al superiore parametro 230, area professionale 1, poiché gli era stato affidato il compito di gestire autonomamente il servizio di pubblico trasporto nel settore ovest di Roma, pianificando e controllando attività e interventi sulle linee degli autobus. In ragione di quanto esposto il ricorrente chiedeva: l'accertamento del proprio diritto alla qualifica superiore e al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale per il periodo dal febbraio del 2010 all'ottobre del 2011 o il diverso periodo ritenuto di giustizia; per l'effetto, la condanna della convenuta a corrispondergli le relative differenze retributive, per un importo pari ad Euro 12.496,77 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi; l'accertamento dell'obbligo della convenuta di versare la contribuzione previdenziale e assicurativa sulle somme comunque spettanti al ricorrente; con rivalutazione di ogni somma dovuta per il maggior danno, interessi legali e vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto *ex adverso* articolato. Preliminarmente la convenuta eccepiva la non applicabilità della disciplina codicistica invocata dal ricorrente al rapporto di lavoro dedotto in giudizio per essere la società stessa un ente a totale partecipazione pubblica, operante come organismo *in house* del socio unico Comune di Roma e come tale sottoposto alle regole del d. lgs. 165/2001 sul pubblico impiego. Nel merito, deduceva l'assenza nella vicenda di specie di atti o procedure necessari, nel pubblico impiego, per l'attribuzione al dipendente di mansioni diverse e superiori; contestava, in ogni caso, la riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente al superiore parametro invocato. Da ultimo, la resistente evidenziava l'erroneità dei conteggi allegati dall'istante, estesi oltre il periodo di presunto esercizio delle mansioni superiori indicato nella narrativa del ricorso, fino al febbraio del 2013.



Per tali ragioni chiedeva: in via principale, il rigetto delle domande avversarie; in subordine, l'esclusione dalla condanna al pagamento delle differenze retributive di quanto calcolato per il periodo successivo al mese di ottobre del 2011; con vittoria di spese di lite.

Nel corso del processo, fallito il tentativo di conciliazione, venivano escussi i testi. Indi, all'udienza del 15.9.2014, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di parte resistente relativa alla non applicabilità alla vicenda di specie della disciplina del codice civile. Tale eccezione è infondata poiché , nella sua qualità di società per azioni, è ente soggetto alla normativa privatistica e non già a quella di diritto pubblico.

Nel merito, giova osservare quanto segue.

Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità in tema di diritto del lavoratore alla qualifica superiore: *“Il giudice di merito deve seguire un procedimento logico giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata”* (Cass. sez. lav. n. 4766/87; cfr. ex multis Cass. sez. lav. n. 14608/01).

Peraltro la S.C. ha precisato che *“non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito. Nè può a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di*



allegare e provare gli elementi complessivi posti a fondamento della domanda” (Cass. sez. lav. n. 8025/03).

Merita altresì evidenziare che, ai fini del riconoscimento di mansioni superiori, secondo la consolidata giurisprudenza, è necessaria la prova che il lavoratore abbia svolto le mansioni superiori in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto a quelle inferiori e che abbia assunto tutte le prerogative e le responsabilità tipiche della qualifica superiore reclamata (cfr. *ex multis* Cass. nn. 6230/98 e 14569/99). Infine deve rilevarsi che non grava sul datore di lavoro l’*onere* di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate, essendo in realtà il lavoratore onerato di provare la riconducibilità dei compiti svolti alla declaratoria contrattuale del livello rivendicato.

Tanto premesso va precisato che, secondo la declaratoria contrattuale di riferimento, rientrano nella qualifica attribuita al ricorrente di *“coordinatore di esercizio”*, parametro 210, *“i lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l’eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e del traffico automobilistico e/o filotranviario”*.

Diversamente, appartengono alla qualifica rivendicata dall’istante di *“capo unità organizzativa”*, parametro 230, *“i lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità e autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività e interventi, controllando l’andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate”*.

Il discrimine tra l’una e l’altra declaratoria corrisponde al livello di competenza richiesto al lavoratore ed all’ampiezza dei margini di discrezionalità ed autonomia connessi all’attività dello stesso. Diversamente dal coordinatore di esercizio, il capo unità organizzativa ha facoltà decisionali e di controllo afferenti alla gestione del personale, del servizio e di budget. Tuttavia, all’esito dell’espletata istruttoria, non è emerso l’esercizio da parte del ricorrente di alcuna di tali facoltà.



Le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno confermato la natura prevalentemente esecutiva dell'attività del ricorrente, addetto allo svolgimento di compiti determinati nel contenuto da superiori gerarchici e legittimato ad agire con autonomia decisionale nei soli casi di emergenza.

Il teste _____, dipendente di _____ con qualifica di Capo di Unità Amministrativa Tecnica, ha in proposito affermato: *“Sia io che il ricorrente lavoriamo nel controllo esercizio che gestisce le emergenze quando un bus è costretto a variare il suo percorso ordinario per cause terze. Preciso che la pianificazione del percorso non è fatta da noi, noi interveniamo per trovare un percorso alternativo ai mezzi di superficie”*.

Dalle deposizioni è emerso che il livello di discrezionalità ed autonomia esercitato dal ricorrente era in linea con quanto indicato nella declaratoria del parametro 210 (*i lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti*); invero sebbene il ricorrente partecipasse talvolta a riunioni e conferenze di servizio ed avesse facoltà, in quelle sedi, di esprimere il proprio convincimento, non aveva facoltà di adottare o concorrere ad adottare alcuna risoluzione operativa e non assumeva la responsabilità dei relativi provvedimenti.

Sul punto il teste _____ ha dichiarato *“È vero che il ricorrente partecipava alle riunioni e conferenze di servizio con il Comune di Roma e i comitati di quartiere e in esse dava il suo parere sulle criticità di cui dicevo prima. Poi tornava dal responsabile e noi ufficio pianificavamo la deviazione. Adr. Suppongo che a volte il ricorrente mettesse per iscritto quanto suggerito nelle riunioni ... I provvedimenti di esercizio per variare il percorso ordinario erano firmati dal sig. _____, Responsabile dell'UO controllo esercizio”*.

Analogamente, il teste _____, coordinatore di esercizio dipendente di _____, ha riferito che *“è vero che il ricorrente partecipava alle riunioni e conferenze di servizio per verificare le decisioni del municipio, di Roma Capitale, ecc. ... Il ricorrente ascoltava quanto veniva detto e se gli veniva chiesto interveniva evidenziando i*

pagina 5 di 9



problemi di _____ sulla via specifica che veniva presa in considerazione ... Il ricorrente riferiva poi al diretto interessato, ossia al nostro superiore sig. _____ ... faceva una relazione verbale al sig. _____, al quale veniva poi trasmessa la decisione di Roma Capitale o del Municipio ... il ricorrente penso che firmasse il provvedimento di esercizio nel senso che lo siglava e poi lo mandava al superiore sig. _____ che lo firmava”.

Per altro, la partecipazione del _____ alle menzionate riunioni era circoscritta ai casi di più agevole e pronta soluzione poiché, secondo il _____, “per le cose più complicate andava direttamente il responsabile di esercizio a queste riunioni con il Comune di Roma, con la Questura e quant'altro”.

Le circostanze testé esposte sono state confermate altresì dal teste

_____, responsabile dell'UO controllo esercizio in _____, che ha dichiarato: “Nei casi di conferenze di servizio semplici veniva fatto un provvedimento di esercizio che dava seguito alle limitazioni delle linee. Adr. Questo provvedimento era firmato da me. Adr. Per le conferenze di servizio più complesse che rendevano necessaria ulteriore attività di conferenza, il coordinatore come il ricorrente, mi riferiva in genere verbalmente su quanto detto nella riunione ... In caso di provvedimenti di esercizio che mi pervenivano dal ricorrente io ero tenuto a controllare quanto in esso contenuto perché doveva essere sottoscritto da me prima di essere inviato a tutti i conducenti e all'ufficio stampa”.

In generale, il ricorrente eseguiva i sopralluoghi che gli venivano indicati e riferiva quanto osservato ai superiori gerarchici incaricati di adottare le determinazioni operative; la sua facoltà di iniziativa era dunque circoscritta a situazioni contingenti di urgenza ed era comunque sottoposta al successivo vaglio altrui.

In proposito il _____ ha chiarito: “È vero che il ricorrente effettuava relazioni di servizio inerenti le vibrazioni degli immobili a seguito del passaggio degli autobus. Adr. Il ricorrente, inviato dal sig. _____, andava a verificare la tipologia della strada (buche o avvallamenti) dove era stato fatto il reclamo ... faceva una fotografia della situazione, ossia se il reclamo aveva motivo di esistere. Adr. In caso di manifestazioni o lavori stradali il ricorrente non istituiva nuove linee ma trovava percorsi alternativi.



Adr. Suppongo che il ricorrente sottoponesse al sig. [redacted] la deviazione (percorso alternativo), era poi il sig. [redacted] che formava il provvedimento di esercizio, Preciso che quando la deviazione era necessaria in urgenza, allora provvedeva direttamente il ricorrente, così come facevano gli altri colleghi che lavoravano con il ricorrente (personale ispettivo). Adr. L'autorizzazione in urgenza era fatta verbalmente, poi a fine evento chi aveva autorizzato la deviazione, oppure il collega del turno successivo, faceva un fonogramma alla centrale operativa [redacted]”.

Nello stesso senso, il [redacted] ha dichiarato che: “Il ricorrente interveniva dove veniva mandato dal Centro Controllo Movimento ... registrava tutte le esigenze che c'erano per fare la deviazione del percorso in occasione dell'evento in discussione e poi se l'evento era straordinario trasmetteva il fonogramma al Centro Controllo Movimento: invece se era un evento programmato veniva fatto un provvedimento di esercizio che era firmato dal sig. [redacted]. Nel caso di evento straordinario invece il ricorrente provvedeva direttamente a trasmettere il fonogramma con la eventuale deviazione di percorso o spostamento di fermata al Centro Controllo Movimento”. Il teste de quo ha ulteriormente contestualizzato la propria deposizione sul punto richiamando uno specifico episodio, esemplificativo delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente: “Ricordo che a seguito del reclamo all' [redacted] di un comitato di condomini, il superiore ([redacted] o qualcun altro) aveva mandato il ricorrente a verificare le vibrazioni che si verificavano al passaggio del bus. Adr. Il ricorrente in tale occasione doveva verificare se c'erano buche, tombini sconnessi o cose analoghe. Poi il ricorrente faceva una relazione che consegnava al superiore”.

Analogamente, il teste [redacted] ha affermato che, in caso di reclamo, “il ricorrente, come tutti i coordinatori che hanno il controllo della funzionalità di esercizio, veniva inviato sul posto per verificare queste cose che venivano richieste. Adr. La relazione da mandare all'ufficio legale la firmavo io ma molte volte era una mera comunicazione dello stato della strada”.

Rispetto a simili risultanze istruttorie, poco o nulla ha aggiunto la deposizione del teste

[redacted], pensionato ex dipendente [redacted]. Questi invero, oltre a supporre



genericamente sull'attività del (“Penso che il ricorrente si occupasse dei provvedimenti di esercizio della viabilità ... Penso che il ricorrente facesse relazioni di servizio inerenti le vibrazioni degli immobili per il passaggio dei bus, ma non mi ricordo bene”), ha precisato di non aver mai lavorato direttamente con lo stesso (“operavamo ciascuno per conto nostro e non insieme”), così chiarendo di non avere piena e diretta conoscenza delle mansioni da lui svolte. Per il resto, ha confermato la limitata autonomia dell'istante dichiarando che “Nel caso di emergenze e manifestazioni il ricorrente compilava dei provvedimenti inerenti a queste deviazioni e metteva in atto la deviazione. Adr. Il provvedimento inerente la deviazione era firmato dal sig. ”.

Appare quindi evidente che tutte le decisioni relative alle deviazioni venivano assunte dal che se ne assumeva la responsabilità firmando i relativi provvedimenti. L'autonomia decisionale risulta quindi essere stata tutta in capo al , mentre il ricorrente esercitava un più limitato potere di iniziativa nei soli casi di urgenza nelle deviazioni dei percorsi; tale margine di discrezione ed iniziativa appare pertanto perfettamente sussumibile nella declaratoria contrattuale del livello di appartenenza del sig. (par. 210).

Le risultanze istruttorie sin qui esposte impediscono di riconoscere al il superiore inquadramento richiesto. Si impone quindi il rigetto della relativa domanda nonché, conseguentemente, di quella di condanna di al pagamento delle differenze retributive e di quella di accertamento dell'obbligo della resistente al pagamento della contribuzione previdenziale e assicurativa sulle somme spettanti al ricorrente (quest'ultima comunque inammissibile per difetto di legittimazione dell'istante).

Le spese di lite, liquidate ai sensi del dm n. 55/2014, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:

RIGETTA IL RICORSO.

pagina 8 di 9



**CONDANNA PURIFICATO A RIFONDERE AD LE
SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN € 2.342,00 A TITOLO DI COMPENSI
DI AVVOCATO, OLTRE IL 15% A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, OLTRE
OLTRE IVA E CPA.**

Roma, udienza del 15.9.2014

IL GIUDICE

Daniela Bracci

Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il m.o.t. in mirato Rosa Maria D'Antuono.

